

Il tavolo tecnico regolatorio riguardante le attività di tatuaggio, trucco permanente e piercing.

AURELIA FONDA

COMPITI

- **aggiornamento delle circolari 98, prescrizioni igieniche sanitarie e consenso informato**
- **armonizzazione in materia di formazione (orario corsi)**
- **Valutazione delle competenze borderline in ambito medico ed estetico**
- **Accordo Stato Regioni , il Ministero Salute non ha potestà sulla formazione**
- **In alternativa legge nazionale**

PREMESSA

- **Tatuaggio artistico e trucco permanente sono pratiche similari, documento a parte per il piercing .**
- **Il decreto 15 ottobre 2015 , n. 206, recante “Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista” alla scheda 23 tratta il dermografo per dermopigmentazione**

PREMESSA

- Il decreto 206/2015 prevede che l'operatore estetico abbia ricevuto (dalle ditte) adeguata formazione per l'utilizzo del dermografo;
- come anche precisato nel decreto stesso, si applicano le indicazioni della circolare del Ministero della Sanità del 1998, che prevede corso regionale per espletare i tatuaggi o dermopigmentazione:
- quindi il corso formazione del decreto è aggiuntivo, non sostitutivo a quello regionale.
- Interpretazione fuorviante che l'estetiste non debbano fare i corsi regionali e che siano le uniche a poter svolgere dermopigmentazione o a utilizzare il dermografo (anche i tatuatori)

Nella scheda 23 del DM 206/2015

Viene riportato chiaramente che non può essere eseguito il trattamento su soggetti in cura con farmaci chemioterapici .

**Quindi la circolare ministeriale relativa al divieto per estetisti di tatuare l'areola capezzolo in donne mastectomizzate
(Molteplici ricorsi di Confestetica)**

PREMESSA

Similarmente anche per il piercing al lobo dell'orecchio dovrà essere obbligatoriamente frequentato apposito corso da chi pratica foratura del lobo dell'orecchio

Le novità del documento

- **Vietato l'uso del Bisturi o suo analogo**
- **È vietato all'operatore eseguire attività di rimozione del tatuaggio o del trucco permanente.**

Le attività finalizzate alla rimozione sono considerate atti esclusivamente medici.

- **È vietato da parte del tatuatore o di chi esegue trucco permanente l'utilizzo di anestetici e di altri farmaci assoggettati a prescrizione medica.**

Le novità del documento

**Vietata l'attività per gli estetisti concernente
la dermopigmentazione dell' areola del capezzolo
in soggetti che hanno subito la rimozione del capezzolo per C.A.
Considerata pratica sanitaria (Tatuaggio Medico)**

Le novità del documento

- **Maggiore enfasi del monouso.**
- **Attenzione alla DILUIZIONE DEI PIGMENTI E ALLA LETTURA DELLE ETICHETTE**
- **Capitolo sulla GESTIONE DEGLI INCIDENTI BIOLOGICI NEGLI OPERATORI**

Le novità del documento

Un allegato relativo ai rischi, controindicazioni ed effetti avversi per un consenso veramente informato

Un allegato specifico sulla formazione che conduca all'armonizzazione delle ore dei corsi regionali

Documento all'attenzione del CSS: PUNTI CRITICI

- **DERMOPIGMENTAZIONE CORRETTIVA, PROBLEMATICAMOUFLAGE:** copertura cicatrici da incidenti chirurgici scheda 23 del decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, definire quali siano i casi ammessi
- Definire le sedi vietate nel tatuaggio e piercing, quelle dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
- **MICROBLADING, Vietarlo Sempre ?**
- I tatuaggi eseguiti sul viso, definire le dimensioni tali da non ostacolare l'esatta identificazione della persona

Legge regione Lazio n. 2 del 03/03/2021

Anche se attualmente bloccato per i ricorsi il documento prodotto ha fornito una linea di indirizzo per le regioni

tatuaggio con finalità medica: tecnica di tatuaggio effettuata da medici o operatori sanitari attraverso l'introduzione di pigmenti nel derma in soggetti che sono in cura con farmaci, anche chemioterapici;

È vietato l'impiego di anestetici, anche locali, da parte dei soggetti che esercitano l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2) e lettera b).

È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

È vietato procedere all'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.

Regione Abruzzo L.R. 22 dicembre 2020, n. 41

E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'[articolo 5 del codice civile](#) o in parti dove la cicatrizzazione e' particolarmente difficoltosa ovvero per i tatuaggi artistici palpebra, bulbo oculare e mucose genitali e per i piercing palpebra.

E' vietato procedere all'eliminazione di tatuaggi in strutture non sanitarie.